



COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

Via G. Matteotti n. 19 - 10087 VALPERGA

Tel. (0124) 617146 - Fax. 0124/658736 C.F.83501310011

ORD. N. 59 / 2017

OGGETTO : MODIFICHE ALL' ORDINANZA SINDACALE N. 58/2017 IN DATA 01.08.2017.

IL SINDACO

Richiamata integralmente la propria ordinanza n.58/2017 in data 01 agosto 2017;

Considerato che, successivamente all'adozione del predetto provvedimento, l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ha puntualizzato che per poter sanzionare ai sensi del predetto provvedimento gli eventuali trasgressori, risultava necessario procedere ad estendere tra i soggetti incaricati alla vigilanza anche il personale di enti con qualifiche di agente ed ufficiale di Polizia Giudiziaria nonché guardie venatorie ed ecologiche volontarie ed appartenenti a organizzazioni di volontariato riconosciute a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale;

Considerato inoltre che il medesimo Ente di Gestione dei Sacri Monti ha altresì richiesto, per rendere il procedimento amministrativo sanzionatorio di più facile applicabilità, di esplicitare più in dettaglio la parte del dispositivo inerente le trasgressioni allo stesso provvedimento sindacale;

ATTESO che per le ragioni anzidescritte si rende necessario apportare all'ordinanza sindacale n. 58/2017 in data 01.08.2017 le seguenti modifiche:

1. Dopo la parola "DISPONE" sostituire il periodo

"La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza"

con altro avente il seguente tenore

"La Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, il personale di enti con qualifiche di agente ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, le guardie venatorie ed ecologiche volontarie e gli appartenenti a organizzazioni di volontariato riconosciute a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza"

2. Dopo la parola "AVVERTE" sostituire il periodo

"Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche)"

con altro avente il seguente tenore

"L'accertamento, la contestazione e gli atti conseguenti del procedimento sanzionatorio relativamente al presente provvedimento sono regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .

Per le violazioni trovano applicazione gli importi così come previsti dall'art. 6 comma 4 lett. b) e comma 14 del Nuovo Codice della Strada (limiti edittali da 85,00€ a 338,00€) fatti salvi i successivi adeguamenti a norma di legge e pagamento in misura ridotta corrispondente all'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo della sanzione edittale pari a €. 113,00.

L'autorità destinataria del rapporto ex art. 17 legge 689/1981 è il Sindaco del Comune di Valperga.

Ai sensi dell' Art.18 legge 689/1981 gli interessati, con atto esente da bollo, possono entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione o notificazione della violazione, far pervenire al signor Sindaco di Valperga scritti difensivi e documenti e possono richiedere audizione personale."

VISTO il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento rappresentato tenuto conto anche del fatto che il provvedimento sopra citato è stato adottato dal sottoscritto;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico degli enti locali;

ORDINA

Per i motivi anzidescritti, l'ordinanza sindacale n. 58/2017 in data 01.08.2017 è così modificata:

1. Dopo la parola "DISPONE" il periodo

"La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza"

è sostituito con altro avente il seguente tenore:

"La Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine, il personale di enti con qualifiche di agente ed ufficiale di Polizia Giudiziaria, le guardie venatorie ed ecologiche volontarie e gli appartenenti a organizzazioni di volontariato riconosciute a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza"

2. Dopo la parola "AVVERTE" il periodo

"Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modifiche)"

è sostituito con altro avente il seguente tenore:

"L'accertamento, la contestazione e gli atti conseguenti del procedimento sanzionatorio relativamente al presente provvedimento sono regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. .

Per le violazioni trovano applicazione gli importi così come previsti dall'art. 6 comma 4 lett. b) e comma 14 del Nuovo Codice della Strada (limiti edittali da 85,00€ a 338,00€) fatti salvi i successivi adeguamenti a norma di legge e pagamento in misura ridotta corrispondente all'importo più favorevole tra il doppio del minimo ed un terzo del massimo della sanzione edittale pari a €. 113,00.

L'autorità destinataria del rapporto ex art. 17 legge 689/1981 è il Sindaco del Comune di Valperga.

Ai sensi dell' Art.18 legge 689/1981 gli interessati, con atto esente da bollo, possono entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione o notificazione della violazione, far pervenire al signor Sindaco di Valperga scritti difensivi e documenti e possono richiedere audizione personale."

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte, Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. ,Decreto del Presidente delle Repubblica, 24 novembre 1971 n. 1199.

Valperga, li' 03.08.2017



IL SINDACO
Dott. Gabriele FRANCISCA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriele Francisca", written over the printed name.